



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2018/C 259/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2018/C 259/02	Cause riunite C-85/16 P e C-86/16 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2018 — Kenzo Tsujimoto/ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Kenzo (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Domande di registrazione del marchio denominativo KENZO ESTATE — Marchio denominativo anteriore dell'Unione europea KENZO — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Impedimento relativo alla registrazione — Reputazione — Giusto motivo)	2
2018/C 259/03	Cause riunite C-259/16 e C-260/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Rinvio pregiudiziale — Servizi postali nell'Unione europea — Direttiva 97/67/CE — Articoli 2, 7 e 9 — Direttiva 2008/6/CE — Nozione di «fornitore di un servizio postale» — Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali — Autorizzazione richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali — Contribuzione ai costi del servizio universale)	3

2018/C 259/04	Causa C-370/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Novara — Italia) — Bruno Dell’Acqua / Eurocom Srl, Regione Lombardia (Rinvio pregiudiziale — Privilegi e immunità dell’Unione europea — Protocollo n. 7 — Articolo 1 — Necessità o meno di un’autorizzazione preventiva della Corte — Fondi strutturali — Contributo finanziario dell’Unione europea — Procedimento di pignoramento presso un’autorità nazionale di somme provenienti da detto contributo)	4
2018/C 259/05	Causa C-382/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Hornbach-Baumarkt AG / Finanzamt Landau (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Normativa di uno Stato membro — Determinazione del reddito imponibile delle società — Beneficio concesso a titolo gratuito da una società residente a una società non residente collegata da vincoli di interdipendenza — Rettifica dei redditi imponibili della società residente — Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso da una società residente a un’altra società residente collegata da tali vincoli — Restrizione alla libertà di stabilimento — Giustificazione)	5
2018/C 259/06	Causa C-426/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e a. / Vlaams Gewest (Rinvio pregiudiziale — Protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento — Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi — Festa musulmana del sacrificio — Regolamento (CE) n. 1099/2009 — Articolo 2, lettera k) — Articolo 4, paragrafo 4 — Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un macello conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 10 — Libertà di religione — Articolo 13 TFUE — Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi)	5
2018/C 259/07	Causa C-483/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Zsolt Sziber / ERSTE Bank Hungary Zrt (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 7, paragrafo 1 — Contratti di mutuo denominati in valuta estera — Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo — Principio di equivalenza — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)	6
2018/C 259/08	Causa C-517/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Polonia) — Stefan Czerwiński / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku [Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Ambito di applicazione ratione materiae — Articolo 3 — Dichiarazione degli Stati membri a norma dell’articolo 9 — Pensione di transizione — Qualificazione — Regimi legali di prepensionamento — Esclusione del principio della totalizzazione dei periodi in forza dell’articolo 66]	7
2018/C 259/09	Causa C-526/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2011/92/CE — Valutazione dell’impatto ambientale di trivellazioni per prospezione o ricerca del gas di schisto — Trivellazione in profondità — Criteri di selezione — Determinazione di soglie)	7
2018/C 259/10	Causa C-542/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta domstolen — Svezia) — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, / Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel e a. / Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/92/CE — Ambito di applicazione — Nozione di «intermediazione assicurativa» — Direttiva 2004/39/CE — Ambito di applicazione — Nozione di «consulenza in materia di investimenti» — Consulenze fornite in occasione di un’intermediazione assicurativa e relative all’investimento di capitale nell’ambito di un’assicurazione sulla vita di capitalizzazione — Qualificazione dell’attività di un intermediario assicurativo in mancanza dell’intenzione di quest’ultimo di concludere un vero contratto di assicurazione)	8

2018/C 259/11	Causa C-633/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Søg og Handelsretten — Danimarca) — Ernst & Young P/S/ Konkurrencerådet (Rinvio pregiudiziale — Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese — Regolamento (CE) n. 139/2004 — Articolo 7, paragrafo 1 — Realizzazione di una concentrazione prima della notifica alla Commissione europea e della dichiarazione di compatibilità con il mercato comune — Divieto — Portata — Nozione di «concentrazione» — Recesso da un accordo di cooperazione con un terzo da parte di una delle imprese partecipanti alla concentrazione)	9
2018/C 259/12	Causa C-647/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lille — Francia) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo — Procedure di presa e di ripresa in carico — Articolo 26, paragrafo 1 — Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto]	9
2018/C 259/13	Cause riunite C-660/16 e C-661/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Dachau/ Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen/ Erich Wirtl (C-661/16) [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni — Articolo 65 — Articolo 167 — Pagamento di un acconto per l'acquisto di un bene non seguito dalla cessione di quest'ultimo — Condanna in sede penale per truffa dei rappresentanti legali del fornitore — Insolvenza del fornitore — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Presupposti — Articoli 185 e 186 — Rettifica da parte dell'autorità fiscale nazionale — Presupposti]	10
2018/C 259/14	Causa C-190/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Lu Zheng / Ministerio de Economía y Competitividad [Rinvio pregiudiziale — Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Ambito di applicazione — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Cittadino di un paese terzo che trasporta nei suo bagagli una somma ingente di denaro contante non dichiarata — Obbligo di dichiarazione collegato all'uscita di tale somma dal territorio spagnolo — Sanzioni — Proporzionalità]	11
2018/C 259/15	Causa C-251/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE — Articoli 3, 4 e 10 — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità e somma forfettaria)	11
2018/C 259/16	Causa C-306/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tatabányai Törvényszék — Ungheria) — Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale — Competenze speciali — Articolo 8, punto 3 — Domanda riconvenzionale derivante o non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale)	12
2018/C 259/17	Causa C-335/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) — Bulgaria) — Neli Valcheva / Georgios Babanarakis (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione — Nozione di «diritto di visita» — Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e articolo 2, punti 7 e 10 — Diritto di visita dei nonni)	13
2018/C 259/18	Causa C-390/17 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2018 — Irit Azoulay e a. / Parlamento europeo (Impugnazione — Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Rifiuto di rimborsare le spese scolastiche — Articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea)	13

2018/C 259/19	Cause riunite C-519/17 P e da C-522/17 P a C-525/17 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2018 — L'Oréal / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guinot SAS (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domande di registrazione dei marchi denominativi MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO e MASTER DRAMA — Marchio figurativo nazionale anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimenti alla registrazione — Insufficienza di motivazione — Esame d'ufficio da parte del giudice)	14
2018/C 259/20	Causa C-537/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA [Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 3, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Nozione di «volo in coincidenza» — Volo in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, che prevede una coincidenza in un aeroporto di uno Stato terzo e avente destinazione finale in un altro aeroporto di tale Stato terzo]	15
2018/C 259/21	Causa C-50/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic	15
2018/C 259/22	Causa C-64/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 1° febbraio 2018 — Zoran Maksimovic	16
2018/C 259/23	Causa C-73/18 P: Impugnazione proposta il 2 febbraio 2018 dalla Cotécnica, S.C.C.L. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2017, causa T-465/16, Cotécnica / EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)	17
2018/C 259/24	Causa C-140/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 22 febbraio 2018 — Humbert Jörg Köfler e a.	17
2018/C 259/25	Causa C-146/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 23 febbraio 2018 — Humbert Jörg Köfler	18
2018/C 259/26	Causa C-148/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 23 febbraio 2018 — Humbert Jörg Köfler e a.	18
2018/C 259/27	Causa C-214/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Sopocie (Polonia) il 26 marzo 2018 — H.W.	19
2018/C 259/28	Causa C-260/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 16 aprile 2018 — Kamil Dziubak, Justina Dziubak / Raiffeisen Bank Polska SA	19
2018/C 259/29	Causa C-271/18 P: Impugnazione proposta il 19 aprile 2018 dalla Repubblica Slovacca contro la sentenza del Tribunale (Seconda sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa / Commissione europea	20
2018/C 259/30	Causa C-273/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 20 aprile 2018 — SIA «Kuršu zeme»	22
2018/C 259/31	Causa C-277/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portogallo) il 24 aprile 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo	22
2018/C 259/32	Causa C-278/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 24 aprile 2018 — Manuel Jorge Sequeira Mesquita / Fazenda Pública	23
2018/C 259/33	Causa C-279/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Spagna) il 24 aprile 2018 — Magdalena Molina Rodríguez / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)	23
2018/C 259/34	Causa C-281/18 P: Impugnazione proposta il 24 aprile 2018 dalla Repower AG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018, causa T-727/16, Repower / EUIPO	24

2018/C 259/35	Causa C-283/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Almería (Spagna) il 25 aprile 2018 — Liliana Beatriz Moya Privitello e Sergio Daniel Martín Durán / Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito	25
2018/C 259/36	Causa C-291/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 26 aprile 2018 — Grup Servicii Petroliere SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili	26
2018/C 259/37	Causa C-293/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 26 aprile 2018 — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia / Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega	26
2018/C 259/38	Causa C-295/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 30 aprile 2018 — Mediterranean Shipping Company (Portogallo) — Agentes de Navegação SA / Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA	27
2018/C 259/39	Causa C-321/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 9 maggio 2018 — Terre wallonne ASBL / Région wallonne	28
2018/C 259/40	Causa C-345/18 P: Impugnazione proposta il 25 maggio 2018 da Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA e Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, nella causa T-211/16, Caviro Distillerie e altri / Commissione	28

Tribunale

2018/C 259/41	Cause riunite T-568/16 e T-599/16: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Spagnolli e a. / Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Decesso del coniuge funzionario — Aventi diritto del funzionario deceduto — Pensione di reversibilità — Pensione di orfano — Cambio di posto del funzionario, coniuge superstite — Adeguamento salariale — Metodo di calcolo delle pensioni di reversibilità e di orfano — Articolo 81 bis dello Statuto — Avviso di modifica dei diritti a pensione — Atto che reca pregiudizio ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto — Articolo 85 dello Statuto — Ripetizione dell'indebito — Presupposti — Domanda di risarcimento del danno materiale e morale»)	30
2018/C 259/42	Causa T-597/16: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2018 — OW / AESA («Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assegnazione nell'interesse del servizio — Trasferimento su un nuovo posto — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritto di difesa — Sviamento di potere»)	31
2018/C 259/43	Causa T-882/16: Sentenza del Tribunale 7 giugno 2018 — Sipral World / EUIPO — La Dolfina (DOLFINA) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio denominativo dell'Unione europea DOLFINA — Mancato uso effettivo di un marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]	31
2018/C 259/44	Causa T-72/17: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2018 — Schmid / EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo Steirisches Kürbiskernöl — Indicazione geografica protetta — Articolo 15, articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo del marchio — Uso come marchio»]	32

2018/C 259/45	Causa T-136/17: Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2018 — Cotécnica / EUIPO Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo cotecnica MAXIMA — Marchio nazionale figurativo anteriore MAXIM Alimento Superpremium — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n° 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	33
2018/C 259/46	Causa T-165/17: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Emcur / EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea EMCURE — Marchi denominativi anteriori dell'Unione europea e nazionale EMCUR — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti e servizi — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»	33
2018/C 259/47	Causa T-294/17: Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion's Head) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo Lion's Head — Marchio denominativo dell'Unione europea anteriore LION CAPITAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	34
2018/C 259/48	Causa T-369/17: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2018 — Winkler / Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Decisione che fissa il numero di annualità — Termine ragionevole — Diritto di essere ascoltato — Certezza del diritto — Parità di trattamento — Legittimo affidamento — Responsabilità — Danno materiale»)	35
2018/C 259/49	Causa T-375/17: Sentenza del Tribunale 12 giugno 2018 — Fenyves / EUIPO (Blue) («Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Blue — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)	35
2018/C 259/50	Causa T-456/17: Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2018 — Lupu / EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Djili soy original DS — Marchio nazionale denominativo anteriore DJILI — Impedimento relativo alla registrazione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)	36
2018/C 259/51	Causa T-608/17: Ordinanza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)	36
2018/C 259/52	Causa T-280/18: Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — ABLV Bank / CRU	37
2018/C 259/53	Causa T-281/18: Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — ABLV Bank / BCE	38
2018/C 259/54	Causa T-282/18: Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Bernis e altri / CRU	39
2018/C 259/55	Causa T-283/18: Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Bernis e altri / BCE	40
2018/C 259/56	Causa T-299/18: Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Strabag Belgium / Parlamento	41
2018/C 259/57	Causa T-304/18: Ricorso proposto l'8 maggio 2018 — MLPS/Commissione	42
2018/C 259/58	Causa T-308/18: Ricorso proposto il 17 maggio 2018 — Hamas / Consiglio	43
2018/C 259/59	Causa T-310/18: Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — EPSU e Willem Goudriaan / Commissione	44

2018/C 259/60	Causa T-320/18: Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — WD / EFSA	45
2018/C 259/61	Causa T-324/18: Ricorso proposto il 28/05/2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forma di una bottiglia dorata)	46
2018/C 259/62	Causa T-331/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Szécsi e Somossy/Commissione	46
2018/C 259/63	Causa T-332/18: Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME) . . .	47
2018/C 259/64	Causa T-333/18: Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Marry Me Group/EUIPO (marry me)	48
2018/C 259/65	Causa T-335/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Mubarak e a. / Consiglio	48
2018/C 259/66	Causa T-338/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Saleh Thabet / Consiglio	49
2018/C 259/67	Causa T-349/18: Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) .	50
2018/C 259/68	Causa T-350/18: Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Euronet Consulting / Commissione	50
2018/C 259/69	Causa T-353/18: Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Promeco/EUIPO — Aerts (piatti)	51

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2018/C 259/01)

Ultima pubblicazione

GU C 249 del 16.7.2018.

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 240 del 9.7.2018.

GU C 231 del 2.7.2018.

GU C 221 del 25.6.2018.

GU C 211 del 18.6.2018.

GU C 200 dell'11.6.2018.

GU C 190 del 4.6.2018.

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2018 — Kenzo Tsujimoto / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Kenzo

(Cause riunite C-85/16 P e C-86/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Domande di registrazione del marchio denominativo KENZO ESTATE — Marchio denominativo anteriore dell'Unione europea KENZO — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Impedimento relativo alla registrazione — Reputazione — Giusto motivo)

(2018/C 259/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, M. Ring e W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Kenzo (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Dispositivo

1) *Le impugnazioni sono respinte.*

2) *Il sig. Kenzo Tsujimoto è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 335 del 12.9.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

(Cause riunite C-259/16 e C-260/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Servizi postali nell'Unione europea — Direttiva 97/67/CE — Articoli 2, 7 e 9 — Direttiva 2008/6/CE — Nozione di «fornitore di un servizio postale» — Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali — Autorizzazione richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali — Contribuzione ai costi del servizio universale)

(2018/C 259/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrenti: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)

Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

Con l'intervento di: Poste Italiane SpA (C-260/16)

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, punti 1, 1 bis e 6, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, secondo cui le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali, ai sensi dell'articolo 2, punto 1 bis, della menzionata direttiva.
- 2) L'articolo 2, punto 19, e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, che impone a tutte le imprese di autotrasporto, di spedizione e di corriere espresso di disporre di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali, purché siffatta normativa sia giustificata da una delle esigenze essenziali elencate all'articolo 2, punto 19, della direttiva in parola e la medesima normativa rispetti il principio di proporzionalità, nel senso che sia tale da garantire l'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

- 3) L'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, che impone ai titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali di contribuire a un fondo di compensazione degli oneri del servizio universale allorché detti servizi possono, nell'ottica di un utente, essere considerati come servizi che rientrano nell'ambito del servizio universale poiché denotano un livello di intercambiabilità sufficiente rispetto al servizio universale stesso.

(¹) GU C 343 del 19.6.2016.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Novara — Italia) — Bruno Dell'Acqua / Eurocom Srl, Regione Lombardia

(Causa C-370/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Privilegi e immunità dell'Unione europea — Protocollo n. 7 — Articolo 1 — Necessità o meno di un'autorizzazione preventiva della Corte — Fondi strutturali — Contributo finanziario dell'Unione europea — Procedimento di pignoramento presso un'autorità nazionale di somme provenienti da detto contributo)

(2018/C 259/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Novara

Parti

Ricorrente: Bruno Dell'Acqua

Convenute: Eurocom Srl, Regione Lombardia

Con l'intervento di: Renato Quattrocchi, Antonella Pozzoli, Loris Lucini, Diego Chierici, Nicoletta Malaraggia, Elio Zonca, Sonia Fusi, Danilo Cattaneo, Alberto Terraneo, Luigi Luzzi

Dispositivo

L'articolo 1, ultimo periodo, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che la preventiva autorizzazione della Corte non è necessaria qualora un terzo avvii un procedimento di pignoramento di un credito presso un organismo di uno Stato membro che abbia a sua volta un debito corrispondente nei confronti del debitore del terzo, beneficiario di fondi concessi per l'esecuzione di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

(¹) GU C 383 del 17.10.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Germania) — Hornbach-Baumarkt AG / Finanzamt Landau

(Causa C-382/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Normativa di uno Stato membro — Determinazione del reddito imponibile delle società — Beneficio concesso a titolo gratuito da una società residente a una società non residente collegata da vincoli di interdipendenza — Rettifica dei redditi imponibili della società residente — Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso da una società residente a un'altra società residente collegata da tali vincoli — Restrizione alla libertà di stabilimento — Giustificazione)

(2018/C 259/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Parti

Ricorrente: Hornbach-Baumarkt AG

Convenuto: Finanzamt Landau

Dispositivo

L'articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE), in combinato disposto con l'articolo 48 CE (divenuto articolo 54 TFUE), deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale i redditi di una società residente di uno Stato membro, che abbia concesso ad una società stabilita in un altro Stato membro, ad essa collegata da vincoli di interdipendenza, benefici a condizioni che si discostino dalle condizioni che soggetti terzi tra loro indipendenti avrebbero convenuto in circostanze identiche o simili, devono essere determinati come se fossero stati realizzati in presenza di condizioni concordate tra tali soggetti terzi ed essere oggetto di rettifica, mentre la rettifica dei redditi imponibili resta esclusa nel caso in cui i medesimi benefici siano stati concessi da una società residente a un'altra società residente alla stessa collegata da vincoli di interdipendenza. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale consenta al contribuente residente di provare che le suddette condizioni siano state concordate per ragioni commerciali riconducibili alla propria posizione di socio della società non residente.

⁽¹⁾ GU C 343 del 19.9.2016.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e a. / Vlaams Gewest

(Causa C-426/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Protezione del benessere degli animali durante l'abbattimento — Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi — Festa musulmana del sacrificio — Regolamento (CE) n. 1099/2009 — Articolo 2, lettera k) — Articolo 4, paragrafo 4 — Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un macello conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 — Validità — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 10 — Libertà di religione — Articolo 13 TFUE — Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi)

(2018/C 259/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrenti: Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Limburg, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen Oost-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van West-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Vlaams-Brabant, VZW, Association Internationale Diyanet de Belgique, IVZW, Islamitische Federatie van België, VZW, Rassemblement des Musulmans de Belgique, VZW, Erkan Konak, Chaibi El Hassan

Convenuto: Vlaams Gewest

con l'intervento di: Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW

Dispositivo

Lesame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera k), dello stesso regolamento, alla luce dell'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 13 TFUE.

(¹) GU C 383 del 17.10.2016.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Zsolt Sziber / ERSTE Bank Hungary Zrt

(Causa C-483/16) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 7, paragrafo 1 — Contratti di mutuo denominati in valuta estera — Normativa nazionale che prevede requisiti procedurali specifici per contestare il carattere abusivo — Principio di equivalenza — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

(2018/C 259/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Zsolt Sziber

Convenuta: ERSTE Bank Hungary Zrt

con l'intervento di: Mónika Szeder

Dispositivo

1) L'articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, esso non osta a una normativa nazionale che stabilisca requisiti procedurali specifici, come quelli in esame nel procedimento principale, per ricorsi proposti da consumatori che hanno stipulato contratti di mutuo denominati in valuta estera contenenti una clausola che prevede una differenza tra il tasso di cambio applicabile all'erogazione del mutuo e quello applicabile al suo rimborso e/o una clausola che prevede un'opzione di modifica unilaterale che consente al mutuante di aumentare gli interessi, le spese e i costi, purché l'accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute in un siffatto contratto consenta di ripristinare la situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in mancanza di tali clausole abusive.

- 2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche alle situazioni che non presentano alcun elemento transfrontaliero.

(¹) GU C 419 del 14.11.2016.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Polonia) — Stefan Czerwiński / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Causa C-517/16) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Ambito di applicazione ratione materiae — Articolo 3 — Dichiarazione degli Stati membri a norma dell'articolo 9 — Pensione di transizione — Qualificazione — Regimi legali di prepensionamento — Esclusione del principio della totalizzazione dei periodi in forza dell'articolo 66]

(2018/C 259/08)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Parti

Ricorrente: Stefan Czerwiński

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Dispositivo

- 1) La classificazione di una prestazione previdenziale in uno dei settori di sicurezza sociale elencati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, effettuata dall'autorità nazionale competente nella dichiarazione resa dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, non ha carattere definitivo. La qualificazione di una prestazione previdenziale può essere effettuata dal giudice nazionale interessato, in modo autonomo ed in funzione degli elementi costitutivi della prestazione previdenziale di cui trattasi, sottoponendo, se del caso, una questione pregiudiziale alla Corte.
- 2) Una prestazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerata una «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004.

(¹) GU C 22 del 23.1.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-526/16) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2011/92/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di trivellazioni per prospezione o ricerca del gas di schisto — Trivellazione in profondità — Criteri di selezione — Determinazione di soglie)

(2018/C 259/09)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung, D. Milanowska e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, D. Krawczyk, M. Orion Jędrysek, H. Schwarz e K. Majcher, agenti)

Dispositivo

- 1) Avendo escluso i progetti di prospezione o ricerca dei giacimenti di gas di schisto, mediante perforazioni di una profondità fino a 5 000 metri, dalla procedura volta a verificare la necessità di uno studio di impatto ambientale, ad eccezione delle trivellazioni di una profondità minima di 1 000 metri nelle zone di captazione d'acqua e di protezione delle masse d'acqua interne nonché nelle aree oggetto di regimi di protezione della natura, come i parchi nazionali, le riserve naturali, i parchi naturali e le aree «Natura 2 000», e le zone circostanti, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, nonché degli allegati II e III della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.1.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta domstolen — Svezia) — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, / Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel e a. / Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Causa C-542/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/92/CE — Ambito di applicazione — Nozione di «intermediazione assicurativa» — Direttiva 2004/39/CE — Ambito di applicazione — Nozione di «consulenza in materia di investimenti» — Consulenze fornite in occasione di un'intermediazione assicurativa e relative all'investimento di capitale nell'ambito di un'assicurazione sulla vita di capitalizzazione — Qualificazione dell'attività di un intermediario assicurativo in mancanza dell'intenzione di quest'ultimo di concludere un vero contratto di assicurazione)

(2018/C 259/10)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrenti: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Erik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Dödsboet efter Leif Göran Erik Nilsson

Convenuti: Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Dispositivo

- 1) L'articolo 2, punto 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa, deve essere interpretato nel senso che nella nozione di «intermediazione assicurativa» rientra il compimento di atti preparatori alla conclusione di un contratto di assicurazione, anche in assenza dell'intenzione dell'intermediario assicurativo interessato di procedere alla conclusione di un vero contratto di assicurazione.

- 2) Le consulenze finanziarie relative all'investimento di capitale erogate nell'ambito di un'intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/92 e non in quello della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

⁽¹⁾ GU C 14 del 16.1.2017.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal SØ- og Handelsretten — Danimarca) — Ernst & Young P/S / Konkurrencerådet

(Causa C-633/16) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese — Regolamento (CE) n. 139/2004 — Articolo 7, paragrafo 1 — Realizzazione di una concentrazione prima della notifica alla Commissione europea e della dichiarazione di compatibilità con il mercato comune — Divieto — Portata — Nozione di «concentrazione» — Recesso da un accordo di cooperazione con un terzo da parte di una delle imprese partecipanti alla concentrazione)

(2018/C 259/11)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

SØ- og Handelsretten

Parti

Ricorrente: Ernst & Young P/S

Convenuto: Konkurrencerådet

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), dev'essere interpretato nel senso che una concentrazione è realizzata unicamente mediante un'operazione che, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, contribuisce al cambiamento di controllo dell'impresa-obiettivo. Non si può considerare che il recesso da un accordo di cooperazione, in circostanze come quelle del procedimento principale, che spetta al giudice del rinvio verificare, comporti la realizzazione di una concentrazione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale recesso abbia prodotto o no effetti sul mercato.

⁽¹⁾ GU C 46 del 13.2.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lille — Francia) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais

(Causa C-647/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo — Procedure di presa e di ripresa in carico — Articolo 26, paragrafo 1 — Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell'accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto]

(2018/C 259/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Lille

Parti

Ricorrente: Adil Hassan

Resistente: Préfet du Pas-de-Calais

Dispositivo

L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che abbia avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta.

⁽¹⁾ GU C 70 del 6.3.2017.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Dachau / Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl (C-661/16)

(Cause riunite C-660/16 e C-661/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni — Articolo 65 — Articolo 167 — Pagamento di un acconto per l'acquisto di un bene non seguito dalla cessione di quest'ultimo — Condanna in sede penale per truffa dei rappresentanti legali del fornitore — Insolvenza del fornitore — Detrazione dell'imposta assoluta a monte — Presupposti — Articoli 185 e 186 — Rettifica da parte dell'autorità fiscale nazionale — Presupposti]

(2018/C 259/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Finanzamt Dachau (C-660/16), Finanzamt Göppingen (C-661/16)

Resistenti: Achim Kollroß (C-660/16), Erich Wirtl (C-661/16)

Dispositivo

1) Gli articoli 65 e 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto riguardante il versamento di un acconto non può essere negato al potenziale acquirente dei beni in questione, in una situazione in cui tale acconto è stato versato e riscosso e, al momento di tale versamento, si poteva considerare che tutti gli elementi rilevanti della futura cessione erano noti a tale acquirente e la cessione di tali beni sembrava in quel momento certa. Un siffatto diritto potrà tuttavia essere negato al suddetto acquirente qualora si accerti, alla luce di elementi oggettivi, che, al momento del versamento dell'acconto, egli sapeva o non poteva ragionevolmente ignorare che la realizzazione di tale cessione era incerta.

- 2) Gli articoli 185 e 186 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, a una normativa o a una prassi nazionale aventi l'effetto di subordinare la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto riguardante il pagamento di un acconto al fine della cessione di un bene al rimborso di tale acconto da parte del fornitore.

⁽¹⁾ GU C 86 del 20.3.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Lu Zheng / Ministerio de Economía y Competitividad

(Causa C-190/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione europea o in uscita dalla stessa — Regolamento (CE) n. 1889/2005 — Ambito di applicazione — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Cittadino di un paese terzo che trasporta nei suo bagagli una somma ingente di denaro contante non dichiarata — Obbligo di dichiarazione collegato all'uscita di tale somma dal territorio spagnolo — Sanzioni — Proporzionalità]

(2018/C 259/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente: Lu Zheng

Convenuto: Ministerio de Economía y Competitividad

Dispositivo

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che l'inosservanza dell'obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato è passibile di un'ammenda che può arrivare fino al doppio dell'importo non dichiarato.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-251/17) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE — Articoli 3, 4 e 10 — Sentenza della Corte che constata un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità e somma forfettaria)

(2018/C 259/15)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e L. Cimaglia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da M. Russo e F. De Luca, avvocati dello Stato)

Dispositivo

- 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
- 2) Nel caso in cui l'inadempimento constatato al punto 1 persista al giorno della pronuncia della presente sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di EUR 30 112 500 per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione integrale della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l'importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati messi in conformità con quanto statuito dalla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C-565/10, EU:C:2012:476, non pubblicata), alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della presente sentenza.
- 3) La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di EUR 25 milioni.
- 4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tatabányai Törvényszék — Ungheria) — Éva Nothartová/ Sámson József Boldizsár

(Causa C-306/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale — Competenze speciali — Articolo 8, punto 3 — Domanda riconvenzionale derivante o non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale)

(2018/C 259/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Tatabányai Törvényszék

Parti

Ricorrente: Éva Nothartová

Convenuto: Sámson József Boldizsár

Dispositivo

L'articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in via non esclusiva, nell'ambito di una situazione in cui un'autorità giurisdizionale competente a conoscere di un'asserita violazione dei diritti della personalità del ricorrente per il motivo che sono state effettuate foto e riprese video a sua insaputa, è adita in via riconvenzionale da parte del convenuto con una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità del ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi, segnatamente per i limiti posti alla sua creazione intellettuale oggetto della domanda principale, qualora l'esame della domanda riconvenzionale richieda la valutazione da parte della suddetta autorità giurisdizionale della liceità dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle sue pretese.

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.8.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) — Bulgaria) — Neli Valcheva / Georgios Babanarakis

(Causa C-335/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Ambito di applicazione — Nozione di «diritto di visita» — Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e articolo 2, punti 7 e 10 — Diritto di visita dei nonni)

(2018/C 259/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Neli Valcheva

Convenuto: Georgios Babanarakis

Dispositivo

La nozione di «diritto di visita», contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all'articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.

⁽¹⁾ GU C 269 del 14.8.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2018 — Irit Azoulay e a. / Parlamento europeo

(Causa C-390/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Rifiuto di rimborsare le spese scolastiche — Articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea)

(2018/C 259/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard, Darren Neville (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Deneys e E. Taneva, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La sig.ra Irit Azoulay, il sig. Andrew Boreham, la sig.ra Mirja Bouchard e il sig. Darren Neville sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 412 del 4.12.2017.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2018 — L'Oréal / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guinot SAS

(Cause riunite C-519/17 P e da C-522/17 P a C-525/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domande di registrazione dei marchi denominativi MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO e MASTER DRAMA — Marchio figurativo nazionale anteriore MASTERS COLORS PARIS — Impedimenti alla registrazione — Insufficienza di motivazione — Esame d'ufficio da parte del giudice)

(2018/C 259/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan, avvocato, P. Péters, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis e D. Hanf, agenti), Guinot (rappresentante: A. Sion, avvocato)

Dispositivo

- 1) Le ordinanze del Tribunale dell'Unione europea del 26 giugno 2017, L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE) (T-181/16, non pubblicata, EU:T:2017:447), L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY) (T-179/16, non pubblicata, EU:T:2017:445), L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE) (T-180/16, non pubblicata, EU:T:2017:451), L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO) (T-182/16, non pubblicata, EU:T:2017:448), e L'Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA) (T-183/16, non pubblicata, EU:T:2017:449), sono annullate.
- 2) Le cause T-181/16, T-179/16, T-180/16, T-182/16 e T-183/16 sono rinviare dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 424 dell'11.12.2017.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — Claudia Wegener / Royal Air Maroc SA

(Causa C-537/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 3, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Nozione di «volo in coincidenza» — Volo in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, che prevede una coincidenza in un aeroporto di uno Stato terzo e avente destinazione finale in un altro aeroporto di tale Stato terzo]

(2018/C 259/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Claudia Wegener

Convenuta: Royal Air Maroc SA

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un'unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l'arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell'Unione europea, con un cambio di aeromobile.

⁽¹⁾ GU C 424 dell'11.12.2017.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic

(Causa C-50/18)

(2018/C 259/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: Mijo Mestrovic

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Parte intervenuta: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾ e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE ⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate *cumulativamente* per ciascun lavoratore interessato.

2) Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all'irrogazione di ammende cumulative *in mancanza di limiti massimi in termini assoluti*.

⁽¹⁾ GU 1997, L 18, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2014, L 159, pag. 11.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il
1° febbraio 2018 — Zoran Maksimovic**

(Causa C-64/18)

(2018/C 259/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: Zoran Maksimovic

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Parte intervenuta: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ⁽¹⁾ e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE ⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata messa a disposizione della documentazione salariale da parte del fornitore del personale al datore di lavoro, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate *cumulativamente* per ciascun lavoratore interessato.

2) Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all'irrogazione di ammende cumulative *in mancanza di limiti massimi in termini assoluti*.

⁽¹⁾ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159, pag. 11.

Impugnazione proposta il 2 febbraio 2018 dalla Cotécnica, S.C.C.L. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 novembre 2017, causa T-465/16, Cotécnica / EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

(Causa C-73/18 P)

(2018/C 259/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cotécnica, S.C.C.L. (rappresentanti: J. C. Erdozain López, J. Galán López e L. Montoya Terán, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale e Visán Industrias Zootécnicas.

Con ordinanza del 7 giugno 2018, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato la Cotécnica, S.C.C.L. a sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 22 febbraio 2018 — Humbert Jörg Köfler e a.

(Causa C-140/18)

(2018/C 259/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Autorità resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Parte intervenuta: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi⁽¹⁾ e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata messa a disposizione della documentazione salariale da parte del fornitore del personale al datore di lavoro, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.
- 2) Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l'articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all'irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti. [Or. 4]

3) Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima o alla seconda questione:

Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione nazionale che per gli illeciti colposi prevede sanzioni pecuniarie senza previsione di massimale e pene detentive sostitutive pluriennali.

⁽¹⁾ GU 1997, L 18, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2014, L 159, pag. 11.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il
23 febbraio 2018 — Humbert Jörg Köfler**

(Causa C-146/18)

(2018/C 259/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: Humbert Jörg Köfler

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Parte intervenuta: Finanzpolizei

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale che, con riguardo alle spese previste nel contesto di un procedimento di ricorso amministrativo, prevede in termini cogenti un importo pari al 20 % della sanzione comminata.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il
23 febbraio 2018 — Humbert Jörg Köfler e a.**

(Causa C-148/18)

(2018/C 259/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Parte intervenuta: Finanzpolizei

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione nazionale che, per gli illeciti colposi, prevede ammende senza previsione di massimale, in particolare sanzioni minime elevate, e pene detentive sostitutive pluriennali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Sopocie (Polonia) il 26 marzo 2018 — H.W.

(Causa C-214/18)

(2018/C 259/27)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Sopocie

Parti

Ricorrente: H.W.

Intervenienti: PSM «K» w G., Ufficiale giudiziario presso il Sąd Rejonowy w Sopocie Aleksandra Treder

Questioni pregiudiziali

1) Se, alla luce del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in particolare degli articoli 1, 2, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché 73, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultima, nonché del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, desumibile da detta direttiva e da annoverare fra i principi generali del diritto dell'Unione, e in considerazione del dettato dell'articolo 29a, paragrafi 1 e 6, punto 1, della legge polacca in materia di imposta sul valore aggiunto, dell'11 marzo 2004 (versione consolidata in GU polacca 2017, prot. n. 1221, e successive modifiche), in combinato disposto con gli articoli 49, paragrafo 1, 35 e 63, paragrafo 4, della legge polacca in materia di ufficiali giudiziari ed esecuzione forzata, del 29 agosto 1997 (versione consolidata in GU polacca 2017, prot. n. 1277, e successive modifiche), sia ammissibile la tesi secondo la quale i diritti di esecuzione applicati dall'ufficiale giudiziario comprendono l'importo dell'imposta sul valore aggiunto.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se, alla luce del principio di proporzionalità, da annoverare fra i principi generali del diritto dell'Unione, sia ammissibile la tesi secondo la quale l'ufficiale giudiziario, il quale è tenuto, con riferimento ai suoi provvedimenti di esecuzione, a versare l'imposta sul valore aggiunto, dispone concretamente di qualsiasi strumento giuridico al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali a lui incombenti, qualora si ammetta che i diritti di esecuzione applicati in base alla legge polacca sugli ufficiali giudiziari e sull'esecuzione forzata contengono l'importo dell'imposta sul valore aggiunto.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 16 aprile 2018 — Kamil Dziubak, Justina Dziubak / Raiffeisen Bank Polska SA

(Causa C-260/18)

(2018/C 259/28)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Attori: Kamil Dziubak, Justina Dziubak

Convenuta: Raiffeisen Bank Polska SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Qualora l'effetto della dichiarazione di abusività — ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾ — delle clausole contrattuali in cui sono determinate le modalità di esecuzione della prestazione (l'entità della stessa) sia la caducazione, sfavorevole per il consumatore, dell'intero contratto, se sia possibile colmare le lacune nel contratto non già in base ad una norma di natura suppletiva che sostituisca inequivocabilmente la clausola abusiva, bensì in base a disposizioni di diritto nazionale che prevedono l'integrazione degli effetti degli atti giuridici espressi nel suo contenuto mediante gli effetti risultanti secondo gli usi o l'equità (norme di convivenza sociale).
- 2) Se l'eventuale valutazione delle conseguenze della caducazione dell'intero contratto debba essere effettuata tenendo conto delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione oppure [di quelle esistenti] al momento in cui è insorta la controversia tra le parti riguardo all'efficacia di una data clausola (dal momento in cui il consumatore ne fa valere il carattere abusivo) e quale rilevanza abbia la posizione espressa dal consumatore nel corso di tale controversia.
- 3) Se sia possibile mantenere in vigore le clausole che, ai sensi della direttiva 93/13/CEE, costituiscono clausole contrattuali abusive nel caso in cui, al momento della decisione della controversia, far ricorso a tale soluzione risulti oggettivamente favorevole per il consumatore.
- 4) Se il riconoscimento del carattere abusivo delle clausole contrattuali che stabiliscono l'importo e le modalità di esecuzione delle prestazioni ad opera delle parti possa portare ad una situazione in cui la configurazione del rapporto giuridico determinato sulla base del contenuto del contratto, una volta eliminate le clausole abusive, risulterà difforme dalla volontà delle parti per quanto concerne la prestazione principale delle stesse. In particolare, se il fatto che una clausola contrattuale è stata dichiarata abusiva significhi che è possibile continuare ad applicare le altre clausole contrattuali — delle quali non è stato eccepito il carattere abusivo — che definiscono la prestazione principale del consumatore e la cui configurazione stabilita dalle parti (la loro introduzione nel contratto) era indissolubilmente connessa con le clausole contestate dal consumatore.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

**Impugnazione proposta il 19 aprile 2018 dalla Repubblica Slovacca contro la sentenza del Tribunale
(Seconda sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa /
Commissione europea**

(Causa C-271/18 P)

(2018/C 259/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti:

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová)

Altre parti del procedimento: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa a.s., Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa a.s./ Commissione europea, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso della Dôvera zdravotná poisťovňa a s.;

- respingere il ricorso della Dôvera zdravotná poisťovňa a s. in quanto infondato, e
- condannare la Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. e l'Union zdravotná poisťovňa a.s. al pagamento delle spese del procedimento.

In subordine, qualora la Corte ritenga di non disporre di sufficienti informazioni per poter decidere definitivamente la controversia, la Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa a.s./ Commissione europea, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso della Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla controversia, e
- riservarsi sulle le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso d'impugnazione la Repubblica slovacca rileva quattro motivi di impugnazione che giustificano l'annullamento della sentenza impugnata del Tribunale:

1. Nell'ambito del primo motivo di ricorso, la Repubblica slovacca contesta che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe ecceduto le proprie competenze nell'ambito del controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato. La relativa giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia UE è chiara e secondo la Repubblica slovacca, in questo caso, non è stata rispettata. La Repubblica slovacca deduce che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe rispettato l'ampia portata del potere discrezionale della Commissione europea nelle valutazioni economiche complesse e non avrebbe provato l'esistenza di una valutazione manifestamente errata della Commissione europea, ma avrebbe semplicemente sostituito la valutazione della Commissione con la propria, di senso esattamente opposto, andando in tal modo oltre il suo potere di controllo.
2. Nell'ambito del secondo motivo di ricorso la Repubblica slovacca contesta che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe snaturato, sotto due aspetti, gli elementi di prova sottopostogli in quanto avrebbe compiuto un accertamento dei fatti fondamentalmente inesatto e tale inesattezza, chiaramente, risulterebbe dai documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. L'asserito snaturamento degli elementi di prova si riferisce da una parte all'elemento del lucro, dall'altra all'elemento della concorrenza nel sistema slovacco di assicurazione sanitaria obbligatoria.
3. Nell'ambito del terzo motivo di ricorso la Repubblica slovacca contesta che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica del sistema slovacco di assicurazione sanitaria obbligatoria violando in tal modo l'art. 107, paragrafo 1 TFUE e il principio di certezza nel diritto. La sentenza impugnata sarebbe incompatibile con la precedente giurisprudenza della Corte relativa ai sistemi di previdenza sociale. In particolare, il Tribunale (i) avrebbe deciso in senso contrario a quello seguito dalla Corte in precedenti sentenze in casi analoghi; (ii) si sarebbe pronunciato nello stesso senso seguito dalla Corte in precedenti sentenze in casi diversi e (iii) non avrebbe rispettato il fondamentale principio elaborato dalla precedente giurisprudenza della Corte secondo cui la qualificazione di uno specifico sistema di previdenza sociale dipende dalle sue caratteristiche dominanti.
4. Infine la Repubblica slovacca, nell'ambito del quarto motivo di impugnazione, afferma che la motivazione della sentenza impugnata presenterebbe diversi vizi che giustificano l'annullamento della stessa da parte della Corte di Giustizia. In particolare, (i) il Tribunale non avrebbe affatto spiegato alcune sue conclusioni e approcci (inoltre di primaria importanza); (ii) la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sotto vari profili incongruente e il Tribunale si sarebbe contraddetto nella stessa motivazione e (iii) il Tribunale, nella motivazione della sentenza impugnata, non avrebbe tenuto conto degli argomenti rilevanti della Commissione e della Repubblica slovacca. Pertanto il Tribunale avrebbe violato l'obbligo di motivazione derivante dall'articolo 36 in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1 dello Statuto della Corte di giustizia UE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Lettonia) il 20 aprile 2018 — SIA «Kuršu zeme»

(Causa C-273/18)

(2018/C 259/30)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: SIA «Kuršu zeme»

Resistente: Valsts ieņēmumu dienests

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osta al divieto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata a monte qualora tale divieto si basi unicamente sul coinvolgimento consapevole del soggetto passivo nel concepimento di operazioni simulate, ma non vengano indicate le modalità secondo cui il risultato delle specifiche operazioni costituisce pregiudizio a danno dell'Erario, per il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o come richiesta indebita di rimborso di detta imposta, a paragone di una situazione nella quale le operazioni sarebbero state concepite in corrispondenza alle loro reali circostanze.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portogallo) il 24 aprile 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

(Causa C-277/18)

(2018/C 259/31)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Parti

Ricorrenti: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda.

Convenuta: Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Questioni pregiudiziali

1) Se sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con la direttiva 2001/95/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, con gli articoli 28 CE e 30 CE — quali citati in tale direttiva — e con la direttiva 87/357/CEE⁽²⁾ del Consiglio, del 25 giugno 1988, un regime nazionale, concretizzato in Portogallo nel decreto legge n. 69/2005, del 17 marzo 2005, e nel decreto legge n. 150/90, del 10 maggio 1990, che, oltre a vietare la commercializzazione di prodotti idonei a porre a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, in quanto possono essere confusi con alimenti, vieti altresì la commercializzazione di prodotti che, essendo confondibili con altri prodotti, in particolare con giocattoli, a causa del loro aspetto, sono atti a porre a rischio, nell'ambito di un utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile, la salute e la sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini.

- 2) Se gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE ostino all'applicazione di un atto di diritto interno che vieti nel territorio nazionale non soltanto la commercializzazione di prodotti che possono essere confusi con generi alimentari, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva comunitaria succitata, ma anche di altri prodotti il cui aspetto possa indurre i consumatori a destinarli ad un uso diverso da quello per il quale sono stati concepiti, anche se non costituiscono preparati pericolosi a norma dell'articolo 2 della direttiva 1999/45/CE⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

⁽¹⁾ GU 2002, L 11, pag. 4.

⁽²⁾ Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU L 192, pag. 49).

⁽³⁾ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il
24 aprile 2018 — Manuel Jorge Sequeira Mesquita / Fazenda Pública**

(Causa C-278/18)

(2018/C 259/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Manuel Jorge Sequeira Mesquita

Resistente: Fazenda Pública

Questione pregiudiziale

[S]e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, per ciò che concerne l'esenzione delle operazioni di locazione di beni immobili, possa essere interpretato nel senso che tale esenzione includa un contratto avente come oggetto la cessione di sfruttamento agricolo di fondi rustici costituiti da vigneti, a una società il cui oggetto sociale è l'attività agricola, contratto stipulato per la durata di un anno e soggetto a rinnovo automatico per lo stesso periodo di tempo e con obbligo di pagamento del relativo corrispettivo al termine di ciascun anno.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Spagna) il
24 aprile 2018 — Magdalena Molina Rodríguez / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)**

(Causa C-279/18)

(2018/C 259/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Magdalena Molina Rodríguez

Resistente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Questione pregiudiziale

Se il divieto di discriminazione indirettamente fondata sul sesso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale come l'articolo 215.1.3 della Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994) che, nella versione modificata dal Real Decreto-Ley 5/2013 del 15 marzo, introduce, ai fini dell'accesso all'indennità di disoccupazione per i lavoratori con più di 55 anni di età, un nuovo requisito — il non superamento di una determinata soglia di reddito per nucleo familiare —, quando ciò genera una restrizione all'accesso a tale indennità significativamente maggiore per i potenziali beneficiari di sesso femminile (rispetto a quelli di sesso maschile), secondo quanto rivelano i dati statistici prodotti.

⁽¹⁾ GU 1979, L 6, pag. 24.

**Impugnazione proposta il 24 aprile 2018 dalla Repower AG avverso la sentenza del Tribunale
(Quinta Sezione) del 21 febbraio 2018, causa T-727/16, Repower / EUIPO**

(Causa C-281/18 P)

(2018/C 259/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repower AG (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein, V. Kling, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, repowermap.org

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2018, nella causa T-727/16, primo punto del dispositivo, nella parte in cui respinge il ricorso;
- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 agosto 2016 [procedimento R 2311/2014-5 (REV)];
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. L'EUIPO non era autorizzato a sostituire la motivazione della revoca nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale. L'EUIPO ha modificato l'oggetto della controversia e ha violato il diritto di essere ascoltato nonché l'obbligo di esercitare il proprio potere discrezionale.
2. Il principio generale del diritto che autorizza la revoca di un atto amministrativo illegittimo non era applicabile nel caso di specie. La legislazione non presenta lacune giuridiche. Le disposizioni degli articoli 80 e 83 del regolamento n. 207/2009 costituiscono una *lex specialis*.
3. Ai sensi dell'articolo 83 del regolamento n. 20/2009 non incombeva alla ricorrente esporre l'inesistenza di un principio di revoca degli atti amministrativi illegittimi negli Stati membri.

4. Anche supponendo applicabile nel settore del diritto dei marchi un siffatto principio generale, le condizioni per una revoca completa non erano soddisfatte a causa della tutela del legittimo affidamento.
5. La decisione della commissione di ricorso contiene un serio difetto di motivazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Almería (Spagna) il
25 aprile 2018 — Liliana Beatriz Moya Privitello e Sergio Daniel Martín Durán / Cajas Rurales Unidas,
Sociedad Cooperativa de Crédito**

(Causa C-283/18)

(2018/C 259/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Almería

Parti

Ricorrenti: Liliana Beatriz Moya Privitello e Sergio Daniel Martín Durán

Resistente: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'utilizzo, nei contratti di mutuo ipotecario a lungo termine a interesse variabile, di uno degli indici di riferimento esistenti sul mercato e oggetto di pubblicità ufficiale da parte del Banco de España (Banca di Spagna) sia sottratto alla valutazione sotto il profilo della trasparenza, anche qualora siano stati utilizzati gli indici di riferimento espressamente autorizzati dalla normativa in materia, laddove detta normativa consenta alle parti di scegliere l'indice e la banca ne abbia utilizzato uno di essi senza informare il cliente dell'esistenza di altri indici applicabili più favorevoli al consumatore.
- 2) Nella misura in cui detta normativa consente di scegliere l'indice di riferimento applicabile tra quelli previsti, se una normativa nazionale come quella applicabile nel procedimento principale (vale a dire, inter alia e principalmente, l'Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios [decreto del 5 maggio 1994 sulla trasparenza delle condizioni finanziarie dei mutui ipotecari], l'Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios [decreto EHA/2899/2011, del 28 ottobre 2011, concernente la trasparenza e la protezione dei clienti dei servizi bancari], la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos [circolare 5/2012 della Banca di Spagna, del 27 giugno 2012, diretta agli enti creditizi e ai prestatori di servizi di pagamento, concernente la trasparenza dei servizi bancari e la responsabilità nella concessione dei prestiti], di attuazione della Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito [legge 10/2014, del 26 giugno 2014, sull'organizzazione, la vigilanza e la solvibilità degli enti creditizi], o del suo predecessore, l'articolo 48 della Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito [legge 26/1988, del 29 luglio 1988, relativa alla disciplina e all'intervento degli enti creditizi]) possa essere considerata costitutiva di «disposizioni legislative o regolamentari imperative» nei contratti di mutuo ipotecario a lungo termine a interesse variabile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 26 aprile 2018 — Grup Servicii Petroliere SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-291/18)

(2018/C 259/36)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: Grup Servicii Petroliere SA

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applica, in determinate condizioni, alla cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici, ossia se la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice rientri nella nozione di «nave» ai sensi della predetta norma di diritto dell'Unione, dal momento che tale norma risulta disciplinare, in base al titolo del capo 7 della medesima direttiva, le «esenzioni connesse ai trasporti internazionali».
- 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se dall'interpretazione dell'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), della direttiva 2006/112/CE, risulti che costituisce una condizione essenziale per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto il fatto che, durante il suo utilizzo (come attività commerciale/industriale), la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, che ha navigato sino in alto mare, debba rimanervi effettivamente in stato di mobilità, galleggiamento, con spostamento in mare da un punto ad un altro, per un periodo di tempo maggiore di quello in cui si trova in condizione stazionaria, immobile, conseguente all'attività di perforazione in mare, ossia se l'attività di navigazione debba essere effettivamente prevalente rispetto a quella di perforazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 26 aprile 2018 — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia / Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

(Causa C-293/18)

(2018/C 259/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Convenute: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

Questioni pregiudiziali

- 1) Se debba ritenersi che i lavoratori assunti con un contratto in applicazione dell'articolo 20 della Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, rientrino nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso tra la CES, la UNICE e il CEEP, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ⁽¹⁾.
- 2) Se debba ritenersi che l'indennità per l'estinzione dei contratti di lavoro costituisca una condizione di impiego ai sensi [della clausola] 4 dell'Accordo quadro.
- 3) In caso di risposta affermativa alle questioni di cui sopra, se debba ritenersi che l'estinzione del contratto di lavoro dei lavoratori assunti con un contratto in applicazione della Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sia paragonabile con l'estinzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per cause oggettive ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto dei lavoratori.
- 4) In caso di risposta affermativa, se sussista una causa di ordine legislativo che giustifichi le differenze.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il
30 aprile 2018 — Mediterranean Shipping Company (Portogallo) — Agentes de Navegação SA /
Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA**

(Causa C-295/18)

(2018/C 259/38)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: Mediterranean Shipping Company (Portogallo) — Agentes de Navegação SA

Convenuti: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Questioni pregiudiziali

- A) Se l'articolo 2 della direttiva 2007/64/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che nel campo di applicazione della direttiva, come definito da tale disposizione, rientra l'esecuzione di un ordine di pagamento tramite addebito diretto disposto da un ente terzo su un conto non intestatogli e il cui titolare non abbia stipulato con il rispettivo istituto di credito un contratto di servizi di pagamento per singole operazioni o un contratto quadro per la prestazione di servizi di pagamento;
- B) Nel caso di risposta affermativa alla questione sub II-A) e sempre nel medesimo contesto: se il titolare del conto possa essere considerato un utente di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 58 della medesima direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 9 maggio 2018 — Terre wallonne ASBL / Région wallonne

(Causa C-321/18)

(2018/C 259/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Terre wallonne ASBL

Resistente: Région wallonne

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il decreto con il quale un organo di uno Stato membro stabilisce gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾, costituisca un piano o un programma ai sensi della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente⁽²⁾, e più specificamente se ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva in parola;
- 2) In caso di risposta in senso affermativo: se tale provvedimento debba essere oggetto di una valutazione ambientale a norma della direttiva 2001/42/CE, laddove non è necessaria una valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sulla cui base il decreto è stato adottato.

⁽¹⁾ GU L 206, pag. 7.

⁽²⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).

Impugnazione proposta il 25 maggio 2018 da Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA e Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, nella causa T-211/16, Caviro Distillerie e altri / Commissione

(Causa C-345/18 P)

(2018/C 259/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA e Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella misura in cui lo stesso ha commesso un errore sostituendo indebitamente la sua motivazione in sede di valutazione del secondo motivo del ricorso delle ricorrenti;
- annullare la sentenza del Tribunale per il fatto che quest'ultimo ha manifestamente snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti riguardo all'andamento e alla situazione finale della quota di mercato dell'industria dell'Unione;

- accogliere il secondo motivo delle ricorrenti relativo all'erronea valutazione della situazione della quota di mercato da parte del Tribunale ed esercitare i suoi poteri per statuire essa stessa su tale motivo ed emettere una decisione definitiva;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché possa statuire adeguatamente in merito al motivo delle ricorrenti a tale riguardo;
- confermare che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato gli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 5, del regolamento di base ⁽¹⁾ quando è giunto alla conclusione che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel trarre le proprie conclusioni riguardo al danno materiale;
- confermare che il Tribunale non ha fornito una motivazione sufficiente e si è limitato a una motivazione contraddittoria; e
- condannare la Commissione alle spese legali sostenute dalle ricorrenti e alle spese relative al presente procedimento nonché alle spese relative al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono tre motivi. Tutti e tre i motivi presentati alla Corte riguardano il secondo motivo fatto valere dinanzi al Tribunale. In sintesi, i motivi dedotti dinanzi alla Corte sono i seguenti:

1. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo la sua motivazione a quella della Commissione nel valutare l'importanza della diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione, in termini sia relativi che assoluti, e/o ha snaturato in modo manifesto gli elementi di prova ad esso sottoposti riguardo al calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione.
2. Il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato gli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 5, del regolamento di base quando è giunto alla conclusione che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel trarre le proprie conclusioni riguardo al danno materiale.
3. Il Tribunale non ha fornito al riguardo una motivazione adeguata nelle proprie conclusioni in quanto ha omesso di spiegare perché l'errore di valutazione della quota di mercato dell'industria dell'Unione commesso dalla Commissione non abbia giustificato l'annullamento del regolamento controverso come richiesto dalle ricorrenti. Inoltre, il Tribunale ha fornito una motivazione contraddittoria poiché ha rilevato un errore di valutazione nell'analisi della quota di mercato dell'industria dell'Unione da parte della Commissione ma alla fine ha statuito in suo favore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 1).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Spagnoli e a. / Commissione

(Cause riunite T-568/16 e T-599/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Decesso del coniuge funzionario — Aveni diritto del funzionario deceduto — Pensione di reversibilità — Pensione di orfano — Cambio di posto del funzionario, coniuge superstite — Adeguamento salariale — Metodo di calcolo delle pensioni di reversibilità e di orfano — Articolo 81 bis dello Statuto — Avviso di modifica dei diritti a pensione — Atto che reca pregiudizio ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto — Articolo 85 dello Statuto — Ripetizione dell'indebito — Presupposti — Domanda di risarcimento del danno materiale e morale»)

(2018/C 259/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Alberto Spagnoli (Parma, Italia), Francesco Spagnoli (Parma), Maria Alice Spagnoli (Parma) e Bianca Maria Elena Spagnoli (Parma) (rappresentanti: C. Cortese e B. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, nella causa T-568/16, all'annullamento dell'avviso di modifica n. 3 PMO/04/LM/2015/ARES dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 6 febbraio 2015, contenente l'indicazione dei nuovi importi delle pensioni di reversibilità e di orfano concesse ai ricorrenti, e, nella causa T-599/16, da un lato, all'annullamento della decisione PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 del PMO del 17 agosto 2015, di recupero delle somme indebitamente versate ai ricorrenti a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano, e, dall'altro, ad ottenere il risarcimento dei danni che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) Nella causa T-568/16, il ricorso è respinto.
- 2) Nella causa T-599/16, la decisione PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 17 agosto 2015, di recupero delle somme indebitamente versate ai ricorrenti a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano, è annullata e il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute in ciascuna delle suddette cause.

⁽¹⁾ GU C 111 del 29.3.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-140/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1^o.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2018 — OW / AESA(Causa T-597/16) ⁽¹⁾**(«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assegnazione nell'interesse del servizio — Trasferimento su un nuovo posto — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritto di difesa — Sviamiento di potere»)**

(2018/C 259/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: OW (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (rappresentanti: inizialmente F. Manuhutu e A. Haug, successivamente A. Haug, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione 2015/155/ED, del 20 luglio 2015, con cui il direttore esecutivo dell'AESA ha trasferito la ricorrente su un nuovo posto.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) OW è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-27/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Sentenza del Tribunale 7 giugno 2018 — Sipral World / EUIPO — La Dolfina (DOLFINA)(Causa T-882/16) ⁽¹⁾**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio denominativo dell'Unione europea DOLFINA — Mancato uso effettivo di un marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]**

(2018/C 259/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sipral World, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: R. Almaraz Palmero e A. Ruo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: La Dolfina, SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 settembre 2016 (procedimento R 1897/2015-2), relativa a un procedimento di decadenza tra La Dolfina e la Sipral World.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sipral World, SL, è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 46 del 13.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2018 — Schmid / EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Causa T-72/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo Steirisches Kürbiskernöl — Indicazione geografica protetta — Articolo 15, articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo del marchio — Uso come marchio»]

(2018/C 259/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austria) (rappresentante: B. Kuchar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austria) (rappresentanti: I. Hödl e S. Schoeller, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2016 (procedimento R 1768/2015-4), riguardante un procedimento di decadenza tra la sig.ra Schmid e la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 dicembre 2016 (procedimento R 1768/2015-4) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla sig.ra Gabriele Schmid.
- 4) La Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 104 del 3.4.2017.

Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2018 — Cotécnica / EUIPO Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)

(Causa T-136/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo cotecnica MAXIMA — Marchio nazionale figurativo anteriore MAXIM Alimento Superpremium — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n° 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 259/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cotécnica, SCCL (Bellpuig, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. C. Erdozain López, J. Galán López e J.-B. Devaureix, successivamente J. C. Erdozain López, J. Galán López e L. Montoya Terán, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mignini & Petrini SpA (Petrignano di Assisi, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 novembre 2016 (procedimento R 853/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mignini & Petrini e la Cotécnica.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Cotécnica, SCCL, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Mignini & Petrini SpA.

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.4.2017.

Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Emcur / EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)

(Causa T-165/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea EMCURE — Marchi denominativi anteriori dell'Unione europea e nazionale EMCUR — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti e servizi — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 259/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (Bad Ems, Germania) (rappresentante: K. Bröcker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Emcure Pharmaceuticals Ltd (Bhosari, India)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 dicembre 2016 (procedimento R 790/2016-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems e la Emcure Pharmaceuticals.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 dicembre 2016 (procedimento R 790/2016-2) è annullata per quanto riguarda i servizi delle classi 42 e 44, ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *L'EUIPO e la Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH sopporteranno ciascuno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.4.2017.

Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2018 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion's Head)

(Causa T-294/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo Lion's Head — Marchio denominativo dell'Unione europea anteriore LION CAPITAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 259/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lion's Head Global Partners LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: R. Nöske, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lion Capital LLP (Londra) (rappresentanti: D. Rose e J. Warner, solicitors)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 febbraio 2017 (procedimento R 1478/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lion Capital e la Lion's Head Global Partners.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Lion's Head Global Partners LLP è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 231 del 17.7.2017.

Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2018 — Winkler / Commissione(Causa T-369/17) ⁽¹⁾**(«Funzione pubblica — Funzionari — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali — Decisione che fissa il numero di annualità — Termine ragionevole — Diritto di essere ascoltato — Certezza del diritto — Parità di trattamento — Legittimo affidamento — Responsabilità — Danno materiale»)**

(2018/C 259/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bernd Winkler (Grange, Irlanda) (rappresentante: A. Kässens, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all'annullamento della decisione dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce il numero di annualità di cui tener conto nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in seguito ad una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente prima della sua entrata in funzione al servizio dell'Unione e, dall'altro lato, ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa delle illegittimità commesse dalla Commissione nel trattare la domanda di trasferimento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 249 del 31.7.2017.

Sentenza del Tribunale 12 giugno 2018 — Fenyves / EUIPO (Blue)(Causa T-375/17) ⁽¹⁾**(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Blue — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)**

(2018/C 259/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Klaudia Patricia Fenyves (Hevesvezekény, Ungheria) (rappresentante: I. Monteiro Alves, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 marzo 2017 (procedimento R 1974/2016-5), riguardante la domanda di registrazione del segno figurativo Blue come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Klaudia Patricia Fenyves è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.

Ordinanza del Tribunale dell'8 giugno 2018 — Lupu / EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS)

(Causa T-456/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Djili soy original DS — Marchio nazionale denominativo anteriore DJILI — Impedimento relativo alla registrazione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2018/C 259/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Victor Lupu (Bucarest, Romania) (rappresentante: P. Acsinte, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ibryam Dzhihangir (Silistra, Bulgaria) (rappresentante: C-R. Romițan, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 maggio 2017 (procedimento R 516/2011-5), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Lupu e il sig. Dzhihangir.

Dispositivo

- 1) L'eccezione di irricevibilità è unita al merito.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) Il sig. Lupu è condannato alle proprie spese nonché a quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 4) Il sig. Ibryam Dzhihangir sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 309 del 18.9.2017.

Ordinanza del Tribunale del 6 giugno 2018 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Causa T-608/17) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)

(2018/C 259/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Messico, Messico) (rappresentante: N. A. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania) (rappresentante: A. Ebert-Weidenfeller, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 luglio 2017 (procedimento R 2300/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DF World of Spices GmbH e la Grupo Bimbo, SAB de CV.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2) *La Grupo Bimbo, SAB de CV è condannata a sopportare le spese.*

⁽¹⁾ GU C 369 del 30.10.2017.

Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — ABLV Bank / CRU

(Causa T-280/18)

(2018/C 259/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

- annullare le decisioni del Comitato di risoluzione unico (CRU) del 23 Febbraio 2018 in relazione alla ricorrente e alla sua controllata ABLV Bank Luxembourg, SA;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tredici motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza del CRU per adottare la decisione riguardante la liquidazione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i diritti della ricorrente nell'annunciare una decisione formale di non adottare misure di risoluzione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i diritti della ricorrente a causa della sua valutazione erronea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) No 806/2014.⁽¹⁾
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i diritti della ricorrente a causa della sua valutazione erronea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 806/2014.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto di essere ascoltata e altri diritti processuali della ricorrente.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto della ricorrente a una decisione adeguatamente motivata.

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti rilevanti del caso.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio di proporzionalità.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio della parità di trattamento.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto della ricorrente alla proprietà e la libertà d'impresa.
11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio del «*nemo auditur*».
12. Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU è incorso in uno sviamento di potere.
13. Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto della ricorrente ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per non aver garantito il trattamento degli affari della ricorrente presso le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione.

(¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1)

Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — ABLV Bank / BCE

(Causa T-281/18)

(2018/C 259/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

- annullare le decisioni della Banca centrale europea (BCE) del 23 Febbraio 2018 secondo le quali la ricorrente e l'ABLV Bank Luxembourg, SA sono in dissesto o a rischio di dissesto;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione operata dalla BCE del criterio del «dissesto o rischio di dissesto» nei confronti dell'ABLV Bank e della sua controllata ABLV Bank Luxembourg era errata e carente sotto vari punti di vista.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto di essere ascoltata e altri diritti processuali della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della ricorrente a una decisione adeguatamente motivata.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti rilevanti del singolo caso.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio della parità di trattamento.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della ricorrente alla proprietà e la libertà d'impresa.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio del nemo auditur.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la BCE è incorsa in uno sviamento di potere.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della ricorrente ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per non aver garantito il trattamento degli affari della ricorrente presso le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione.

Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Bernis e altri / CRU

(Causa T-282/18)

(2018/C 259/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ernests Bernis (Jurmala, Lettonia), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lettonia) e Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

- annullare le decisioni del Comitato di risoluzione unico (CRU) del 23 Febbraio 2018 riguardanti l'ABLV Bank, AS e l'ABLV Bank Luxembourg, SA;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tredici motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza del CRU per adottare la decisione relativa alla liquidazione.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i diritti dei ricorrenti nell'annunciare una decisione formale di non adottare misure di risoluzione.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i diritti dei ricorrenti a causa della sua valutazione erronea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) No 806/2014. ⁽¹⁾
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato i diritti dei ricorrenti a causa della sua valutazione erronea ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 806/2014.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto di essere ascoltati e altri diritti processuali dei ricorrenti.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto dei ricorrenti a una decisione adeguatamente motivata.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti rilevanti del caso.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio di proporzionalità.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio della parità di trattamento.

10. Decimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto dei ricorrenti alla proprietà e la libertà d'impresa.
11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio del «*nemo auditur*».
12. Dodicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU è incorso in uno sviamento di potere.
13. Tredicesimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il diritto dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per non aver garantito il trattamento degli affari della ABLV Bank SA presso le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1)

Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Bernis e altri/ BCE

(Causa T-283/18)

(2018/C 259/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ernests Bernis (Jurmala, Lettonia), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lettonia) e Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuto: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

- annullare le decisioni della Banca centrale europea (BCE) del 23 Febbraio 2018 secondo le quali l'ABLV Bank, AS e l'ABLV Bank Luxembourg, SA sono in dissesto o a rischio di dissesto;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione operata dalla BCE del criterio del «dissesto o rischio di dissesto» nei confronti dell'ABLV Bank e della sua controllata ABLV Bank Luxembourg era errata e carente sotto vari punti di vista.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto di essere ascoltati e altri diritti processuali dei ricorrenti.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto dei ricorrenti a una decisione adeguatamente motivata.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti rilevanti del singolo caso.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio della parità di trattamento.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto dei ricorrenti alla proprietà e la libertà d'impresa.

8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio del nemo auditur.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la BCE è incorsa in uno sviamento di potere.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto dell'ABLV Bank ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per non aver garantito il trattamento degli affari dell'ABLV Bank presso le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione.

Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Strabag Belgium / Parlamento

(Causa T-299/18)

(2018/C 259/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Strabag Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile e fondata la presente domanda di annullamento;
- in conseguenza, dichiarare l'annullamento (i) della decisione del 19 aprile 2018 che conferma la decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2017 di aggiudicare l'appalto avente ad oggetto un contratto quadro per lavori d'impresa generale per gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles (gara d'appalto n. 06/D 20/2017/M036) a cinque offerenti diversi dalla SA Strabag Belgium e non a quest'ultima, e (ii) della relazione d'analisi delle offerte (addendum) redatta il 26 marzo 2018 dal comitato di valutazione nominato dall'ordinatore competente;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio, compresi i costi dell'assistenza giudiziaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sulla violazione:

- (i) dell'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015 (GU 2015, L 286, pag. 1), che prevede che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di aggiudicazione, compresi l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- (ii) dell'articolo 151 modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2015, L 342, pag. 7), che stabilisce le norme applicabili in caso di offerte anormalmente basse, e

(iii) l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che sancisce i principi generali di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici.

La ricorrente ritiene che tali regole siano state violate in quanto la decisione impugnata:

- (i) indica che nessun elemento fornito né nelle offerte presentate, né nelle spiegazioni supplementari richieste successivamente, permetterebbe di affermare che l'offerta di una delle società aggiudicatrici sia anormalmente bassa ai sensi della normativa applicabile e
- (ii) designa la summenzionata offerta come l'offerta regolare più bassa senza adeguata motivazione, mentre l'offerta di quest'ultima non sarebbe manifestamente l'offerta regolare più bassa, riporterebbe prezzi anormalmente bassi e avrebbe dovuto essere dichiarata irregolare ed esclusa a seguito di un esame più concreto ed approfondito da parte del Parlamento europeo.

Ricorso proposto l'8 maggio 2018 — MLPS/Commissione

(Causa T-304/18)

(2018/C 259/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Gibaud, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- constatare e dichiarare la carenza della Commissione, la quale si è illegittimamente astenuta dal proseguire la trattazione della denuncia dell'associazione Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) del 21 dicembre 2017;
- annullare, puramente e semplicemente, la decisione del 7 marzo 2018 della Commissione europea recante rifiuto di proseguire la trattazione della denuncia dell'associazione Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) del 21 dicembre 2017;
- statuire sulle spese secondo diritto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente, segnatamente, sull'errata valutazione, effettuata nella decisione impugnata, secondo la quale i regimi di previdenza sociale francesi potrebbero essere qualificati come «regimi legali di previdenza sociale» mentre essi non sarebbero affatto regimi destinati alla totalità della popolazione, né a tutta la popolazione attiva, ma regimi che raggruppano i lavoratori secondo il loro status professionale ai quali quindi dovrebbero essere applicate le direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio dell'uniformità giuridica, in quanto la Francia si troverebbe in una situazione strettamente simile a quella della Slovacchia, riguardo alla quale il Tribunale ha dichiarato che «l'attività di fornitura dell'assicurazione malattia obbligatoria in Slovacchia presenta natura economica, tenuto conto dello scopo di lucro perseguito dalle società di assicurazione malattia e dell'esistenza di una concorrenza intensa per quanto riguarda la qualità e l'offerta di servizi» (sentenza del 5 febbraio 2018, *Dôvera zdravotná poisťovňa/Commissione*, T-216/15, non pubblicata, EU:T:2018:64, punto 68). Secondo la ricorrente, non si potrebbe giudicare in maniera diversa per quanto riguarda la Francia.

Ricorso proposto il 17 maggio 2018 — Hamas / Consiglio

(Causa T-308/18)

(2018/C 259/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26);
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7);

nei limiti in cui tali atti riguardano Hamas, compreso Hamas-Izz al-Din al-Qassem;

- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931.
2. Secondo motivo, vertente su errori in cui sarebbe incorso il Consiglio quanto alla sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il Consiglio quanto al carattere terroristico dell'organizzazione Hamas.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non ingerenza.
5. Quinto motivo, vertente sull'insufficiente considerazione dell'evoluzione della situazione per il trascorrere del tempo.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — EPSU e Willem Goudriaan / Commissione

(Causa T-310/18)

(2018/C 259/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Bruxelles, Belgio) e Willem Goudriaan (Bruxelles) (rappresentanti: R. Arthur, solicitor, e R. Palmer, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 5 marzo 2018 di non proporre al Consiglio che venga attuato l'accordo delle parti sociali dell'UE del 21 dicembre 2015 sui diritti di informazione e consultazione per i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni centrali, concluso in forza dell'articolo 155, paragrafo 1, TFUE, attraverso una direttiva in base a una decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE. La Commissione non sarebbe stata legittimata a rifiutarsi di proporre al Consiglio di attuare l'accordo attraverso una decisione, non sussistendo alcuna obiezione sulla natura rappresentativa delle parti all'accordo né sulla legittimità di quest'ultimo.
 - I ricorrenti sostengono che la decisione della Commissione di non proporre al Consiglio di attuare l'accordo attraverso una decisione del Consiglio viola l'articolo 155, paragrafo 2, TFUE ed è contraria all'obbligo di rispettare l'autonomia delle parti sociali, sancito all'articolo 152 TFUE.
 - I ricorrenti sostengono altresì che la Commissione era tenuta a presentare una proposta al Consiglio, a meno che non fornisse motivi validi di ritenere che le parti sociali aderenti all'accordo non fossero sufficientemente rappresentative, o che l'accordo non fosse legittimo.
 - I ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha proceduto a una valutazione dell'opportunità dell'accordo, il che non rientra nelle sue competenze.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da una motivazione manifestamente errata e infondata.
 - I ricorrenti adducono che i motivi dedotti dalla Commissione nella decisione impugnata non potevano giustificare il rifiuto di presentare una proposta al Consiglio di adottare l'accordo.
 - I ricorrenti deducono altresì che l'unico motivo che avrebbe potuto giustificare un rifiuto sarebbe stato un'obiezione giustificata in merito alla rappresentatività delle parti sociali o alla legittimità di una decisione del Consiglio di attuazione dell'accordo sotto forma di direttiva.

- I ricorrenti adducono inoltre che la Commissione ha omesso in ogni caso di effettuare una valutazione delle conseguenze, sicché non può basare su motivi attinenti alla proporzionalità e alla sussidiarietà alcuna conclusione di rifiutarsi di proporre che venga attuato l'accordo sotto forma di direttiva attraverso una decisione del Consiglio, sebbene in linea di principio fosse stato possibile farlo.

Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — WD / EFSA

(Causa T-320/18)

(2018/C 259/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WD (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza:

- annullare la decisione del 14 luglio 2017, adottata dal Direttore esecutivo dell'EFSA nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«AACC»), dalla quale risulta che la ricorrente non compare tra gli agenti promossi per l'esercizio di riclassificazione 2017;
- annullare la decisione dell'AACC del 9 febbraio 2018 recante rigetto del reclamo della ricorrente del 10 ottobre 2017 contro la summenzionata decisione del 14 luglio 2017;
- annullare la decisione datata 9 agosto 2017 (notificata il 10 agosto 2017), adottata dal direttore esecutivo dell'EFSA nella sua qualità di AACC, che nega il rinnovo del contratto di lavoro alla ricorrente;
- annullare la decisione dell'AACC del 12 marzo 2018, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 10 novembre 2017 contro la summenzionata decisione del 9 agosto 2017;
- ammettere il risarcimento dei danni subiti;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi riguardanti la decisione di mancato rinnovo del suo contratto.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della decisione dell'8 dicembre 2012 «Employment contract management» adottata dall'EFSA.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere sentiti.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine e della «Work instruction» relativa al «Contract of Employment renewal process», adottata dall'EFSA.
5. Quinto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e su uno sviamento di potere.

6. Sesto motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione delle «Work instructions» e del dovere di sollecitudine.

La ricorrente deduce un motivo unico, riguardo alla decisione di non promuoverla, attinente alla violazione della decisione del 22 aprile 2008 «Career of temporary staff and assignment to a post carrying a higher grade than that at which they were engaged», ad un errore manifesto di valutazione nonché alla violazione del divieto di discriminazione.

Ricorso proposto il 28/05/2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Forma di una bottiglia dorata)

(Causa T-324/18)

(2018/C 259/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaleghe, Italia) (rappresentante: L. Giove, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sandro Bottega (Colle Umberto, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia dorata) — Marchio dell'Unione europea n. 11 531 381

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 marzo 2018 nel procedimento R 1036/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alla rifusione delle spese.

Motivi invocati

- Errata valutazione dell'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Errata valutazione dell'impedimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub i), sub ii) e sub iii) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Szécsi e Somossy/Commissione

(Causa T-331/18)

(2018/C 259/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: István Szécsi (Szeged, Ungheria) e Nóra Somossy (Szeged) (rappresentanti: D. Lazar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti la somma di HUF 38 330 542,83 a titolo di risarcimento del danno;
- condannare la convenuta a pagare ai ricorrenti gli interessi sul credito principale a un tasso annuo dell'11,95 % a partire dal 20 aprile 2016;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono il seguente motivo.

I ricorrenti fanno valere che la Commissione ha colposamente disatteso il suo dovere di controllo ai sensi dell'articolo 17 TUE in quanto non ha adottato alcuna misura appropriata per assicurare l'applicazione da parte degli organi giurisdizionali ungheresi dell'articolo 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e della pertinente normativa ungherese di trasposizione.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

(Causa T-332/18)

(2018/C 259/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marry Me Group AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: G. Theado, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «MARRY ME» — Domanda di registrazione n. 15 958 226

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 marzo 2018 nel procedimento R 806/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Marry Me Group/EUIPO (marry me)**(Causa T-333/18)**

(2018/C 259/64)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Marry Me Group AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: G. Theado, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «marry me» — Domanda di registrazione n. 15 952 468

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 marzo 2018 nel procedimento R 807/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 7, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Mubarak e a. / Consiglio**(Causa T-335/18)**

(2018/C 259/65)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Il Cairo, Egitto), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Il Cairo), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (Il Cairo), Khadiga Mahmoud El Gammal (Il Cairo) (rappresentanti: B. Kennelly QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin e C. Enderby Smith, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti;

- dichiarare inapplicabili l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto nei limiti in cui di applicano ai ricorrenti; e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori di valutazione nel ritenere che il criterio per l'inserimento dei nomi dei ricorrenti nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento fosse soddisfatto.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sarebbero illegittimi, in quanto a) sarebbero privi di una valida base giuridica e/o b) violerebbero il principio di proporzionalità.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei ricorrenti di cui al combinato disposto dell'articolo 6 TUE e degli articoli 2 e 3 TUE, e agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto il Consiglio ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti umani fondamentali.

Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Saleh Thabet / Consiglio

(Causa T-338/18)

(2018/C 259/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Suzanne Saleh Thabet (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin e C. Enderby Smith, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto nei limiti in cui si applicano alla ricorrente;
- dichiarare inapplicabili l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto nei limiti in cui di applicano alla ricorrente; e
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori di valutazione nel ritenere che il criterio per l'inserimento del nome della ricorrente nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento fosse soddisfatto.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione e l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sarebbero illegittimi, in quanto a) sarebbero privi di una valida base giuridica e/o b) violerebbero il principio di proporzionalità.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente di cui al combinato disposto dell'articolo 6 TUE e degli articoli 2 e 3 TUE, e agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto il Consiglio ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti umani fondamentali.

Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Causa T-349/18)

(2018/C 259/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Germania) (rappresentante: B. Bittner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «TurboPerformance» — Domanda di registrazione n. 16 053 431

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del del 5 aprile 2018 nel procedimento R 2206/2017-4 R

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Euronet Consulting / Commissione

(Causa T-350/18)

(2018/C 259/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Euronet Consulting EEIG (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: P. Peeters e R. van Cleemput, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di data ignota, comunicata alla ricorrente con lettera del 26 marzo 2018, che rigettava la sua offerta per il lotto 2 del bando EuropeAid/138778/DH/SER/Multi — Framework contract for the implementation of external aid 2018 (FWC SIEA 2018) e aggiudicava l'appalto ad altri dieci offerenti;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che un gruppo era rappresentato due volte in un unico lotto.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che una persona giuridica era stata due volte leader di un consorzio e una terza volta membro di un consorzio.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che un gruppo era rappresentato in più di due lotti.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che un gruppo è stato leader in più di due lotti.

Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Promeco/EUIPO — Aerts (piatti)

(Causa T-353/18)

(2018/C 259/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Promeco NV (Kortrijk, Belgio) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aerts NV (Geel, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno controverso interessato: Disegno dell'Unione europea n. 218 193-0010

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso allargata dell'EUIPO del 16 febbraio 2018 nel procedimento R 459/2016-G

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

-
- respingere il ricorso che la Aerts NV ha proposto dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO l'8 gennaio 2016, procedimento ICD 9842;
 - condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso allargata;
 - condannare la Aerts NV, nel caso in cui intervenga nel presente procedimento, alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso allargata.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6 del regolamento del Consiglio (EC) n. 6/2002.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT